



Allegato A

Schema di Statuto tipo dei Parchi Naturali Regionali

STATUTO del PARCO.....

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica del Parco

1. Il Parco è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Marche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. 15/1994.
2. Il Parco ha sede nel Comune di....

Art. 2 - Competenza territoriale

1. Il Parco esercita le proprie competenze nel territorio individuato dall'atto istitutivo o dal Piano per il Parco.

Art. 3 - Finalità del Parco

1. Il Parco garantisce, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, storico e culturale nell'ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse.
2. In particolare si propone di:
 - a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - b) conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;
 - c) promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili;
 - d) difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
 - e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali
 - f) garantire la gestione e la conservazione in uno stato soddisfacente dei Siti di cui alla Rete Natura 2000 e delle specie di cui alla Direttiva Habitat ed Uccelli
 - g) favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili con l'ambiente;
 - h) promuovere la partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.

AM
Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4 - Nome e simbolo del Parco

1. Il Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome "Parco" e con il simbolo approvato dal Consiglio direttivo in conformità a quanto disposto all'art. 2, comma 3, della L.R. 15/1994.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e simbolo.
3. Per gli obiettivi previsti dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino adeguati requisiti di qualità e che contribuiscano a realizzare le finalità istituzionali del Parco.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 - Organi del Parco

1. Sono organi del Parco: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Revisore dei conti.
2. Gli organi del Parco durano in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

Art. 6 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti con votazione palese a maggioranza dei consiglieri in carica; la votazione segreta può essere effettuata, ove richiesta, dalla maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Parco, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio direttivo, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del Parco e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile. I provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi.
3. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
4. Il Presidente rappresenta il Parco in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni necessari alla tutela degli interessi del Parco, ivi compresi gli eventuali provvedimenti cautelari e sanzionatori.
5. Il Presidente ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2012, nomina all'interno del Consiglio direttivo un vice-presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
6. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 3 Consiglieri e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non dopo 30 giorni dalla sua presentazione.
7. Al Presidente spetta un'indennità pari al 20% di quella di un consigliere regionale

Art. 7 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e dai componenti nominati secondo le modalità previste dalle LL.RR. n° 15/1994 e n°13/2012, nel rispetto del principio di rotazione nella rappresentanza degli enti.

OM
Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore che svolge le funzioni di Segretario o, in sostituzione, il vice Direttore o un funzionario dell'ente appositamente incaricato.
3. Il Consiglio direttivo, costituito con deliberazione della Giunta Regionale, resta in carica cinque anni. In caso di dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del Consigliere sostituito.
4. Le dimissioni da Consigliere o Presidente devono essere presentate in forma scritta al Consiglio direttivo e hanno efficacia dal momento nel quale il Consiglio direttivo nella sua prima riunione ne prende atto. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.
5. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 13/2012, ai consiglieri spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di indirizzo e programmazione del Parco e ne controlla l'attività funzionale improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltreché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità ai sensi delle leggi vigenti e delle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi.
2. In particolare al Consiglio direttivo spettano i compiti stabiliti dall'art. 3 della L.R. n 13/2012, ivi compresa l'approvazione del Regolamento che può essere approvato anche per stralci funzionali.
3. Il Consiglio direttivo approva altresì:
 - 3.1. i Regolamenti di contabilità, dei contratti e delle convenzioni, del personale e di funzionamento degli uffici;
 - 3.2. i bilanci annuali, l'assestamento ed il conto consuntivo;
4. Il Consiglio direttivo inoltre:
 - 4.1. delibera la ratifica degli atti emessi dal Presidente in via d'urgenza e di competenza del consiglio stesso, nella prima seduta utile;
 - 4.2. delibera i programmi, le relazioni previsionali, programmatiche nonché i progetti d'intervento preliminari;
 - 4.3. assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti, ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente;
 - 4.4. nomina la commissione tecnica per il rilascio dei nulla osta
 - 4.5. delibera in ordine alle espropriazioni, indennizzi e prelazioni di cui all'art. 20 della L.R. 28 aprile 1994, n. 15;
 - 4.6. approva un apposito regolamento sui criteri e le modalità di erogazione degli eventuali contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari nonché sull'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o ad enti pubblici o privati
 - 4.7. approva il simbolo del Parco in conformità al logotipo regionale
 - 4.8. delibera, qualora, lo ritenga opportuno e necessario, la costituzione o resistenza dell'ente nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono comprometterne l'integrità del patrimonio naturale, nonché per l'annullamento di atti lesivi delle finalità istitutive del Parco
 - 4.9. assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla Legge o dai Regolamenti, ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

CM
✓



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato:
 - a) dal Presidente che fissa l'ordine del giorno;
 - b) su richiesta di almeno tre Consiglieri in carica con l'indicazione dell'ordine del giorno;
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese e in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del precedente comma, punto b). Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede del Parco.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la seduta deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la seduta abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori della richiesta.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Parco, ovvero nel sito internet dell'ente, nei seguenti termini:
 - a) almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta;
 - b) almeno ventiquattro ore prima della seduta, per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione ai Consiglieri del Parco può essere notificato a mano, oppure viene, di regola, trasmesso per e-mail o, in subordine, tramite fax al numero e/o indirizzo indicato per iscritto dal destinatario.

Art. 10 - Validità delle sedute del Consiglio direttivo

1. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice - Presidente. In caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta;
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
 - b) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione;
4. Le sedute del Consiglio direttivo sono pubbliche. Esse sono segrete nei seguenti casi:
 - a) qualora il Consiglio direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;
 - b) qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e qualità personali.

Art. 11 - Adozione delle deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Le decisioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

OK
Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e controversie proprie verso il Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono pubblicate sull'albo pretorio dell'Ente per la durata di 15 giorni. Esse divengono esecutive il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
4. In caso di urgenza il Consiglio direttivo può, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Art. 12 - Verbalizzazione, controllo ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Il verbale sintetico della riunione del Consiglio direttivo è sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza, da chi presiede la seduta, dal direttore e dal dipendente incaricato della verbalizzazione.
2. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia menzione del suo voto.

Art. 13 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti, nominato con le modalità previste dall'art. 5, della L.R. 13/2012, esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente.
2. In particolare il Revisore dei conti:
 - a) svolge attività di controllo sulla gestione finanziaria e contabile del bilancio del Parco, estendendo le sue verifiche con modalità autonomamente determinate, sull'acquisizione delle entrate, sull'attuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni, sugli adempimenti fiscali, sulla tenuta della contabilità e sulla regolarità degli atti sotto il profilo contabile;
 - b) rilascia i pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sui relativi allegati, nonché sulle variazioni di bilancio
 - c) relaziona sul conto consuntivo
 - d) riferisce al Consiglio direttivo sulle eventuali irregolarità di gestione riscontrate
3. Al revisore dei conti spetta un'indennità massima pari all'80% di quella spettante al Presidente.

Art. 14 - Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita e svolge le funzioni di cui all'art. 6 della L.R. 13/2012.
2. La Comunità del Parco si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente del Parco, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Ove nel termine di cui al punto 2 la Comunità non venga convocata, la convocazione sarà effettuata d'ufficio dal Presidente del Parco.
4. La Comunità del Parco è composta da rappresentanti degli enti locali ricompresi nel territorio del parco, delle categorie economiche, sociali e culturali, delle camere di commercio e delle università, delle associazioni ambientaliste e degli eventuali altri soggetti rappresentativi del territorio e interessati all'attività del parco.
5. La Comunità del Parco viene costituita con decreto del Presidente.
6. Alle riunioni della Comunità del Parco possono partecipare i componenti del Consiglio direttivo, oltre al direttore.
7. Nella prima seduta utile la Comunità del Parco elegge nel proprio ambito un Presidente ed un Vicepresidente, con separate votazioni a scrutinio segreto.

all
Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8. Si applicano alla Comunità del Parco, in quanto compatibili, le norme sulla validità delle sedute e degli atti del Consiglio direttivo. La Comunità del Parco può altresì dotarsi di uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
9. Fatta salva diversa determinazione di legge, i componenti della Comunità del Parco durano in carica cinque anni

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 15 - Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione generale degli uffici del Parco è stabilita con apposito regolamento.
2. In conformità all'atto istitutivo e compatibilmente con le risorse finanziarie, il Parco svolge le proprie funzioni dotandosi di una struttura amministrativa rispondente ai criteri di cui alla DGR 2944/1994.
3. L'organizzazione dell'ente, fondata su principi di funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità, è ordinata secondo i seguenti criteri:
 - 3.1. articolazione degli uffici per funzioni tendenzialmente omogenee, distinguendo tra funzioni amministrative e tecniche;
 - 3.2. collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna;
 - 3.3. trasparenza, per garantire il diritto all'informazione dei cittadini;
 - 3.4. responsabilità e collaborazione di tutto il personale.
4. Il Parco può avvalersi di personale proprio, di personale assunto con contratto a tempo determinato, comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici, o, in regime di co-dipendenza funzionale, anche degli uffici e dei dipendenti degli EE.LL., previa stipula di specifici accordi.

Art. 16 - Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è organo tecnico dell'ente; l'incarico di Direttore non può avere una durata inferiore a tre anni e massima di cinque; è comunque rinnovabile. Il Direttore deve essere nominato fra le persone iscritte nell'albo nazionale dei direttori di parco istituito ai sensi della L. 394/91 o comunque fra persone con provata esperienza nel settore di gestione delle aree protette e di conservazione della natura e delle sue risorse.
2. Il Direttore, in relazione agli obiettivi dell'Ente e nell'ambito delle direttive impartite dagli organi di indirizzo del Parco, è responsabile della correttezza, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione.
3. In particolare egli:
 - 3.1. ha la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti
 - 3.2. formula agli organi competenti del Parco le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - 3.3. cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli altri organi dell'ente, secondo le rispettive competenze;
 - 3.4. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza nei confronti degli organi dell'Ente;
 - 3.5. esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
 - 3.6. partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio direttivo, curandone la verbalizzazione;
 - 3.7. rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente;
 - 3.8. svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo, sottoscrivendo con il Presidente gli atti deliberativi;

OK
2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3.9. elabora il Programma Annuale di Gestione (PAG) da approvarsi dal Consiglio direttivo entro e non oltre un mese dall'approvazione del bilancio; con l'approvazione del PAG, le risorse di bilancio sono automaticamente assegnate al Direttore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nello Programma stesso;
 - 3.10. approva le variazioni di bilancio necessarie per il conseguimento degli obiettivi definiti nel Programma Annuale di Gestione, previo parere favorevole del Revisore dei Conti e nel rispetto dell'equilibrio contabile del bilancio dell'ente, definito dal Consiglio direttivo;
 - 3.11. esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e dei provvedimenti di competenza;
 - 3.12. emette i provvedimenti di determinazione ed ingiunzione del pagamento delle sanzioni amministrative;
 - 3.13. provvede, con propria determinazione e sulla base delle risultanze del relativo procedimento, al rilascio, ovvero al diniego del nullaosta di cui all'art. 13 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;
 - 3.14. può avvalersi, nell'assumere la determinazione concernente il rilascio ovvero il diniego del nullaosta, d'intesa con il Presidente del Parco, di esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, nel settore giuridico-amministrativo, di gestione e conservazione delle aree protette, della natura, delle risorse ambientali e del territorio;
 - 3.15. coordina l'attuazione delle norme in materia di accesso agli atti, di cui agli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241;
 - 3.16. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti del Parco.
4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni di direzione, con connessa potestà decisionale, possono essere attribuite dal Presidente, con proprio provvedimento, ad altro funzionario dell'ente, per un periodo non superiore a sei mesi. Per il periodo di svolgimento di funzioni di direzione spetta al predetto funzionario l'integrazione retributiva, commisurata alle mansioni svolte.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 17 – Contabilità del Parco

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. 13/2012 al Parco si applicano le norme di cui alle LL.RR. n° 15/94 e n° 13/2004.
2. Il Consiglio direttivo approva il Bilancio di Previsione, unitamente al Programma Triennale dei LLPP, entro il 30 novembre di ogni anno, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario ed il Conto Consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione, da parte del responsabile del settore contabile, della relativa copertura finanziaria. La mancanza di tale attestazione rende l'atto nullo di diritto.

Art. 18 - Regolamento di contabilità, contratti e convenzioni

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento, fissati nelle leggi dello Stato e della normativa dell'Unione Europea, il Consiglio direttivo adotta il regolamento di contabilità, contratti e convenzioni.
2. Le modalità di scelta dei contraenti pubblici o privati ai quali dare in concessione servizi o con i quali stipulare contratti sono ivi disciplinate.

DM
V



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 19 - Entrate del Parco e agevolazioni fiscali

1. La legge riconosce al Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La finanza del Parco è costituita da:
 - 2.1. contributi ordinari e straordinari della regione;
 - 2.2. contributi delle Province e degli Enti locali interessati al territorio del Parco;
 - 2.3. contributi di altri enti pubblici;
 - 2.4. contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - 2.5. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
 - 2.6. eventuali redditi patrimoniali;
 - 2.7. canoni delle concessioni previste dalla legge, proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti da servizi resi;
 - 2.8. proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - 2.9. proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - 2.10. ogni altro provento acquisito in relazione alla sua attività.
3. Al Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dagli artt. 16 e 37 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20 - Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è approvata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 21 - Norma finale

1. Per tutto ciò che non risulta espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti leggi in quanto applicabili, nonché ai regolamenti adottati dal Parco.

DM

Y